

CAPO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6 Gli Organi elettivi

- 1) Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio Comunale ed il Sindaco
- 2) Spetta agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità nel rispetto dei principi delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito della legge per il governo della comunità

Art. 7 Consiglio comunale

- 1) Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale; è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
- 2) Il Consiglio esercita le potestà ad esso espressamente conferite dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3) La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci dalla convocazione. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 4) Il Consiglio espletati gli adempimenti di convalida e surroga procede alle elezioni nel suo seno del Presidente. Alla prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene voto favorevole dei 2/3 dei componenti, alla seconda votazione da tenersi nella stessa seduta è sufficiente la maggioranza semplice. Successivamente il Consiglio elegge, con le stesse modalità il Vice-Presidente.
- 5) Al Presidente viene attribuita, per la complessità della funzione, una indennità mensile rapportata a quella del Sindaco.
- 6) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori attraverso l'ordine del giorno da lui predisposto sentiti i Capigruppo.
- 7) Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
- 8) Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9) Le norme generali di funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento da adottarsi in conformità al presente Statuto.

Art. 8 Regolamenti comunali

- 1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle Circoscrizioni.
- 2) E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.

3) I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, tranne quelli sull'organizzazione interna che sono di competenza della Giunta Comunale.

4) Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, distinti regolamenti per:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;

b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;

c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento;

Art. 9 Regolamento consiliare

1) Il regolamento del Consiglio comunale disciplina, in particolare:

a) il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali, nonché la organizzazione dei gruppi consiliari;

b) a pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;

c) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni esterne di competenza consiliare, la definizione e i criteri di accertamento dei titoli e requisiti essenziale, nonché la casistica e le procedure per dar luogo alle connesse revoca e sfiducia costruttiva;

d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

e) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;

f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;

g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

2) Il regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

a) disciplinare in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;

b) assicurare l'attuazione del programma della Giunta comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;

c) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;

d) prevedere apposite sessioni consiliari monotematiche, dedicate alla difesa dell'infanzia, alla

politica sociale e l'assetto del territorio, alla salute degli abitanti con particolare riguardo al fenomeno dell'inquinamento acustico dell'aria e dell'acqua, allo sviluppo economico e alle attività culturali, con l'espressa previsione dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di singoli cittadini, di gruppi e di formazioni sociali in ordine alle deliberazioni consiliari di programmazione di ciascuno dei settori sopra indicati;

e) Prevedere un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione;

f) disciplinare i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali, il loro diritto di accesso alle le procedure di informazione relative informazioni, alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri;

g) assicurare che un rappresentante dei promotori, nei casi di iniziativa popolare, o della Circoscrizione, nei casi di iniziativa del relativo Consiglio, possa illustrare la proposta di deliberazione se previamente autorizzato dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari.

Art. 10 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali *

1) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2) Formulano interrogazioni, interpellanze, mozioni nonché proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3) Hanno diritto di ottenere, per l'espletamento del mandato, informazioni, copie di atti e documenti sull'attività del Comune e dei Consigli di Circoscrizione, senza che sia opposto loro il segreto d'ufficio, compatibilmente con eventuali limiti previsti dalla normativa vigente, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'attività delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, nonché sugli enti dipendenti ovvero soggetti al controllo del Comune.

4) I Consiglieri e i rappresentanti nominati presso Enti, Aziende od Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati devono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni o somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'Ente a cui appartengono o delle Aziende, Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllate.

5) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e qualora senza giustificato motivo non partecipino a 5 sedute ordinarie consecutive sono dichiarati decaduti.

6) La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio o d'ufficio su richiesta di chiunque abbia interesse.

7) La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno 10 giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato.

8) I Consiglieri possono partecipare alle sedute dei Consigli di Circoscrizione senza diritto di voto.

9) Il Consigliere, su richiesta, può optare tra il gettone di presenza o l'indennità di funzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. * Il Consigliere Comunale ha diritto al/a corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta a cui partecipa anche se nella stessa giornata.

* Così come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 12 del 31/01/2008.

Art. 11 Consigliere Anziano

1) Il Consigliere Anziano è colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

2) Nelle adunanze del Consiglio Comunale, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere che tra i presenti risulta "Anziano".

Art. 12 Rapporti tra Consiglio e Giunta comunale

1) La Giunta comunale, contemporaneamente alla presentazione del conto consuntivo, relaziona annualmente sulla attività gestionale dell'Ente, su quelle di consorzi e società di cui il Comune è parte, per consentire al Consiglio di verificare l'osservanza degli indirizzi stabiliti.

2) In sede di approvazione dei consuntivi delle Istituzioni e delle Aziende Speciali, la Giunta comunale relaziona in esito al controllo e vigilanza esercitato su di esse, con riguardo all'osservanza degli indirizzi e obiettivi prefissati.

Art. 13 Le Commissioni consiliari permanenti e speciali

1) Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con rappresentanza proporzionale all'entità numerica dei gruppi con funzioni istruttorie, consultive, conoscitive sulle attività dell'Ente, di studio e di proposte e specificatamente:

a) esprimono pareri obbligatori a termine decadenziale di venti giorni salvo la somma urgenza sulle proposte di deliberazioni del Consiglio comunale, nonché sulle iniziative dei Consigli circoscrizionali e sulle petizioni popolari;

b) chiedono al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di comunicazioni e proposte su materie di propria competenza.

c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni su deliberazione del Consiglio comunale che ne stabilisce le modalità e le eventuali spese;

d) relazionano al Consiglio e al Sindaco circa l'andamento, i programmi di attività ed i problemi specifici riguardanti Enti, Aziende Municipalizzate, Società ed altre forme associative comunali.

e) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della città e della amministrazione;

f) possono esaminare in sede redigente, su decisione del Consiglio comunale, i regolamenti riservandosi il Consiglio comunale stesso, il solo voto finale sul complesso del regolamento anche

per parti separate di esso.

2) Di ognuna di esse fa parte un Presidente ed un Vice Presidente , eletti dal Consiglio, ai quali è assegnato un ufficio di segreteria.

3) Il Consiglio comunale in riferimento alla legge n.125/1991 costituisce al suo interno la Commissione per la pari opportunità con compiti di analisi, ricerca, proposte, di iniziative al fine di contribuire ad eliminare gli ostacoli che, direttamente o indirettamente, impediscono le pari opportunità tra uomo e donna.

4) Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri il Consiglio comunale costituisce nel suo seno Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti o nei casi in cui occorra coordinare interventi e programmi con altri enti e istituzioni operanti nel territorio. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

5) Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite;

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'Amministrazione. I poteri la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

Art. 14 I Gruppi Consiliari

I Consiglieri sono organizzati in gruppi in conformità alle disposizioni della legge e del regolamento, per il funzionamento del Consiglio comunale che ne determina le modalità di funzionamento e le strutture necessarie.

Art. 15 Conferenza dei Capi gruppo

1) Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capogruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio ovvero al Consigliere anziano prima dell'elezione del Presidente nonché al Segretario Generale.

2) Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la conferenza dei capi gruppo.

3) E' presieduta dal Presidente del Consiglio.

4) La Conferenza dei Capi Gruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del giorno sulla base delle richieste del Sindaco e della Giunta ovvero dei consiglieri ex art.39 comma 2 T.U.E.L 267/2000.

5) La Conferenza dei Capi Gruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente.

6) Le decisioni così assunte, che riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti; decisioni alternative possono essere dal Consiglio comunale adottate a maggioranza su richiesta di almeno un gruppo consiliare ovvero di un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 16 Composizione della Giunta

La Giunta Comunale può essere composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a 14.

Art. 17 Elezione della Giunta

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un vice Sindaco, fra i cittadini in possesso di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitariamente alla presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2) Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto con possibilità di intervento sugli argomenti in trattazione.

Art. 18 Funzionamento della Giunta

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2) Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

3) Essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti e con le modalità preventivamente stabilite. Le delibere assunte non all'unanimità vengono trasmesse in comunicazione al Consiglio comunale.

4) Hanno diritto di formulare proposte scritte alla Giunta:

il Sindaco; gli Assessori; le Commissioni consiliari; Il Direttore Generale, il Segretario Generale; i Dirigenti e/o i Responsabili delle Direzioni. La capacità propositiva delle Commissioni è limitata agli atti di interesse, di indirizzo e generali ancorché non di competenza del Consiglio. La capacità propositiva del Segretario Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa. La capacità propositiva dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alle loro responsabilità gestionali. Il Segretario Generale prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

5) Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale, il quale vigila sulla corretta stesura della verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, il Difensore Civico, dirigenti e funzionari del Comune, tecnici anche esterni.

6) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, Il

Presidente del Nucleo di Valutazione o l'intero Collegio, ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Commissioni, I Presidenti delle Commissioni Consiliari per gli argomenti di competenza delle stesse, nonché i Consiglieri incaricati su specifiche materie.

Art. 19 Attribuzioni della Giunta

- 1) La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
- 2) Attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
- 3) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione di atti nella materia riservata al Consiglio, di raccordo con gli altri organi definendoli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle successive attività esecutive attribuite agli stessi, di vigilanza e di controllo sulla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio.
- 4) Definisce principi e criteri per assicurare il raccordo delle attività amministrative con l'attività di gestione dei servizi di base affidata alle Circoscrizioni di Decentramento.
- 5) Determina le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti per l'attuazione dei progetti.

Art. 20 Attività degli Assessori

- 1) Gli Assessori, per delega del Sindaco, esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega.
- 2) Le materie oggetto della delega sono individuate per settori omogenei.
- 3) La delega, revocabile in qualsiasi momento, attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite e definisce rapporti con i dirigenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
- 4) Gli Assessori, nell'espletamento del loro incarico, permanente o temporaneo, presentano proposte d'intervento nell'ambito dei programmi dell'Ente.

Art. 21 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

In caso di dimissioni, o di cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa, o di revoca degli Assessori, si provvederà alla loro sostituzione nei termini e con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 46 del T.U.E.L 267/2000.

Art. 22 Il Sindaco

- 1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono
- 2) Ha la direzione unitaria politico amministrativa dell'ente ed espleta funzione di coordinamento

sull'attività degli organi collegiali elettivi.

- 3) Il Sindaco ha la rappresentanza politico — istituzionale dell'Ente. In tale veste può esprimere valutazioni di opportunità a promuovere o resistere alle liti in quei Giudizi che coinvolgono interessi generali dell'Ente. In ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell'Ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL., il quale acquisito il parere del Dirigente della Direzione che ha curato l'attività amministrativa sfociata in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione degli atti amministrativi presupposti.
- 4) Rappresenta il Comune nella promozione e definizione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e secondo la normativa vigente.
- 5) Emanava le ordinanze in conformità alla legge e ai regolamenti.
- 6) Convoca i comizi per i referendum consultivi e l'elezione delle Circoscrizioni di decentramento.
- 7) Acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati.
- 8) Promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 9) Distribuisce gli affari da sottoporre alla Giunta Comunale fra gli Assessori, perché relazionino in coerenza con la delega conferita.
- 10) Può attribuire ai singoli Consiglieri incarichi temporanei per affari determinati
- 11) Può delegare la firma di atti di propria competenza a rilevanza esterna, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari, nonché ai Presidenti delle Commissioni Consiliari per gli argomenti di competenza della stessa e ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.
- 12) Disciplina e coordina gli orari dei pubblici servizi e degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.
- 13) Indica i referendum consultivi.
- 14) Esercita ogni altra funzione a lui espressamente attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
- 15) Delega i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione per l'esercizio dei poteri nelle materie e secondo le modalità previste dall'art.38 della legge n.142/90 e dal Regolamento sul Decentramento.

Art. 23 Il Vice Sindaco

- 1) Il Sindaco delega un Assessore da lui prescelto a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
- 3) Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco o di

vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni altro Assessore nominato dal Sindaco.